COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.8.2013
COM(2013) 609 final

2013/0299 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali

Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 aprile 2013, la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia e di aumentare tale soglia da 30 000 a 65 000 EUR. In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 10 giugno 2013, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 14 giugno 2013, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Questa misura è stata inizialmente introdotta in conformità alle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio[1]. Tuttavia, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione hanno in seguito potuto concedere una franchigia d'imposta, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, divenuto ora il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, soltanto ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR. La Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio.

Tenuto conto del numero considerevole di soggetti passivi con un volume d'affari molto basso, nel 2007 l'Italia ha chiesto una deroga al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e di facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione nazionale esentando i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superasse 30 000 EUR. Tale deroga è stata autorizzata dalla decisione 2008/737/CE[2] del Consiglio fino al 31 dicembre 2010 e successivamente prorogata dalla decisione 2010/688/UE del Consiglio fino al 31 dicembre 2013[3]. La Repubblica italiana chiede adesso che la misura, facoltativa per i soggetti passivi, sia prorogata fino al 31 dicembre 2016. La Repubblica italiana chiede anche che la soglia del volume d'affari annuo sia aumentata a 65 000 EUR. Aumentando tale soglia, l'Italia rende accessibile la misura a un maggior numero di PMI. La domanda italiana è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione*"Pensare anzitutto in piccolo" — uno "Small Business Act" per l'Europa"* (COM(2008) 394 del 25 giugno 2008), che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI

[1] GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303.
[2] GU 249 del 18.9.2008, pag. 13.
[3] GU 294 del 12.11.2010, pag. 12.

nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore. Inoltre, non si sono riscontrate difficoltà nell'attuazione della misura, né per quanto riguarda il monitoraggio delle imprese a cui si applica.

Nella proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 (COM(2004) 728 def.)[4] che prevede la semplificazione degli obblighi in materia di IVA, la Commissione ha inserito disposizioni intese a permettere agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il massimale di 100 000 EUR, consentendo loro di attualizzare tale importo annualmente. In sede di Consiglio tuttavia non è ancora stato raggiunto un accordo in merito a tale proposta.

Secondo i dati forniti dalla Repubblica italiana, sembra che l'incidenza della misura sul gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale sarà trascurabile.

Si propone pertanto di prorogare la deroga fino al 13 dicembre 2016, o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale i soggetti passivi possano essere esentati dall'IVA, e di aumentare tale soglia a 65 000 EUR.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 def.[5]) intesa, tra l'altro, ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l'esenzione dall'IVA ai soggetti passivi. La proposta è ancora all'esame del Consiglio.

La Commissione ritiene che, nel medio termine, l'adozione di tale proposta sarebbe una soluzione più consona per il futuro che un approccio frammentario basato su deroghe singole. La Commissione invita pertanto il Consiglio a riprendere i negoziati in merito a tale proposta.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese, come previsti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" — Uno "Small Business Act" per l'Europa (COM (2008) 394 del 25 giugno 2008).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni

Valutazione d'impatto

[4] GU 24 del 29.1.2005, pag. 10.

[5] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0728:DEF:IT:PDF

La decisione è intesa a mantenere una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che non superano un determinato volume d'affari annuo e ad aumentare tale volume d'affari da 30 000 a 65 000 EUR.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque limitata.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di una misura di semplificazione per le imprese il cui volume d'affari annuo non superi una determinata soglia e aumentare tale soglia a 65 000 EUR.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto l'Italia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio[6].

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

[6] GU 155 del 7.6.1989, pag. 9.

2013/0299 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[7], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 aprile 2013 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esentare taluni soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è inferiore a una determinata soglia e di aumentare tale soglia da 30 000 a 65 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(2) Con lettera del 10 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 14 giugno 2013 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(3) Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura prorogata reca una deroga all'articolo 285 di detta direttiva, nella sua applicazione all'Italia, solo in quanto la soglia del volume d'affari annuo prevista dal regime è superiore alla soglia di 5 000 EUR.

(4) Con decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008[8], l'Italia è stata autorizzata, come misura di deroga, ad esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 30 000 EUR fino al 31 dicembre 2010. L'applicazione della deroga è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 con la decisione 2010/688/UE[9] del Consiglio. Poiché tale soglia ha comportato una riduzione

[7] GU 347 del 11.12.2006, pag. 1.
[8] GU 249 del 18.9.2008, pag. 13.
[9] GU 294 del 12.11.2010, pag. 12.

significativa degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato e aumentare la soglia a 65 000 EUR. I soggetti passivi sono sempre liberi di optare per il regime di IVA normale.

(5) Al fine di rendere accessibile la misura ad un maggior numero di PMI, adempiendo in tal modo agli obiettivi della comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" — uno "Small Business Act" per l'Europa" (COM (2008) 394 del 25 giugno 2008), l'Italia deve essere autorizzata ad aumentare da 30 000 a 65 000 EUR la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale taluni soggetti passivi possono essere esenti da IVA.

(6) Nella proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, del 29 ottobre 2004[10], la Commissione ha inserito disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare il massimale del volume d'affari annuo per l'esenzione dall'IVA fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, consentendo loro di attualizzare l'importo annualmente. La richiesta di proroga presentata dall'Italia è compatibile con la suddetta proposta, in merito alla quale non è ancora stato raggiunto un accordo in sede di Consiglio.

(7) Secondo i dati forniti dall'Italia, l'aumento del massimale avrà un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

(8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR.

L'Italia è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o fino al 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore.

[10] COM (2004) 728 def. (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10).

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente